

Codice A1103A

D.D. 22 luglio 2026, n. 639

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n. 689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 - (F.59PAR/2021, Acc. 586/2026).



ATTO DD 639/A1103A/2026

DEL 22/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n. 689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 – (F.59PAR/2021, Acc. 586/2026)

Visti gli atti trasmessi con prot. 0002271 del 03/05/2022 dalla AREA PROTETTA ALPI MARITTIME a carico del *omissis*), *omissis* qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 86/2021 del 02.12.21 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, in località rientrante nel comune di Chiusa Pesio, è stato accertato quanto segue:

violazione del combinato disposto degli artt. 40 della legge reg. 19/2009, punita dall'art. 55.1.r) della stessa legge per **violazione delle misure di conservazione in particolare del divieto di demonticazione del bestiame in alpeggio (denominato "Vaccarile", 068CN06P) oltre il 20/9 (all'interno del Parco naturale di MARGAUREIS e in zona speciale di conservazione n. IT1160057 ALTE VALLI DI PESIO e TANARO);**

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

verificata l'assenza di un domicilio digitale in capo al trasgressore (Inad) e la presenza di un domicilio digitale eletto presso quello professionale dell'avvocato di parte che ha assunto la difesa procedimentale e depositato scritti difensivi via PEC;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi senza istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuto la violazione contestata sufficientemente determinata attraverso il richiamo alle misure di conservazione e alla legge punitrice dell'epoca vigente, che all'art. 55 comma 1 let. r) prevedeva : *"le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui*

all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle lettere da a) a p) del presente articolo. Le ulteriori violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 comportano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00";

ritenuto irrilevante l'errore materiale rappresentato dal richiamo nel verbale di accertamento all'art. 55 comma 15 ("15. *Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.*"), invece che al comma 1 let. r) (la norma all'epoca vigente che individuava la sanzione applicabile), in quanto la legge reg. di riforma (l.r. n. 19/2018), sul punto specifico, non ha mutato la sostanza normativa (né il precetto né la reazione sanzionatoria connessa al comportamento contestato) limitandosi a riformulare la forma complessiva dell'art. 55, mantenendo l'antigiuridicità della condotta constatata e persino la reazione punitiva. Inoltre, la giurisprudenza non qualifica l'individuazione formalmente corretta dello specifico articolo sanzionatorio in vigore un elemento del verbale di contestazione di carattere essenziale con effetto invalidante, anche alla luce del fatto che la legge 689/1981 non individua un catalogo esaustivo degli elementi formali essenziali di ogni verbale di contestazione;

richiamati gli atti prodromici (pv di accertamento del 17.10.21 e del 03.11.21) all'atto di contestazione da cui risulta che i capi di bestiame vaganti non custoditi sono di proprietà del trasgressore e sono stati riscontrati, con effetto di prova legale, nell'area non assegnata al trasgressore sul quale grava un obbligo di confinamento degli stessi nell'aree assegnate ai sensi dell'art. 46 del regolamento regionale 8R del 20/09/2011(alpe del Vaccarile);

richiamati gli argomenti delle controdeduzioni dell'ente accertatore;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore, in particolare rispetto alla presenza di 128 capi della mandria di proprietà del trasgressore all'interno dell'area di divieto il 17.10.21 e nelle circostanze di tempo oggetto del verbale di contestazione;

considerato che dalle informazioni assunte dagli accertatori nell'attività di indagine interrogando alcuni escursionisti la stessa mandria avrebbe pascolato anche nei giorni precedenti nella medesima area;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in condinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto gli artt. 40 della legge reg. 19/2009, punito dall'art. 55.1.r) della LR 19/2009;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena appena superiore al minimo edittale ed inferiore alla misura ridotta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1367/2025 (sanzioni) e n. 1369/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
----------	--------------	-------------

31286/2025	586/2026	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 700,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa la somma dovuta per le spese di procedimento ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

ai sunnominati *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **700,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti